

CAPITOLATO D'ONERI PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE ANCHE COATTIVA DEL CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL SERVIZIO DI PUBBLICHE AFFISSIONI.

INDICE

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE	3
Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE	3
Art. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE.....	4
Art. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO	4
Art. 5 - REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO.....	5
ART. 6 - VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSE E RENDICONTI	5
Art. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO.....	6
Art. 8 - GARANZIA DEFINITIVA	6
Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	6
Art. 10 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI.....	7
Art. 11 - IMPIANTI DI AFFISSIONE.....	8
Art. 12 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO.....	8
Art. 13 - RAPPORTI CON L'UTENZA	8
Art. 14 - GESTIONE DEL SERVIZIO	9
Art. 15 - SISTEMA DI RISCOSSIONE.....	9
Art. 16 - PERSONALE.....	10
Art. 17 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	10
Art. 18 - SERVIZI GRATUITI.....	11
Art. 19 - RECUPERO DELL'EVASIONE	11
ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO	11
ART.21 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE	12
Art. 22 - COORDINAMENTO E VIGILANZA	12
Art. 23 - PENALI.....	13
Art. 24 - RISOLUZIONE	13
Art. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	14
Art. 26 - VARIAZIONI E RECESSO	14
Art. 27 - NORME TRANSITORIE	14
Art. 28 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO	14
Art. 29 - FORO COMPETENTE.....	14
ART. 30 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI	14
ART. 31 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI.....	15
Art. 32 - SPESE CONSEGUENTI E CONTRATTUALI.....	15
ART. 33 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA	15
ART. 34 - RINVIO	15
ALLEGATO 1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica.....	15
ALLEGATO 2 – Matrice dei rischi.....	15

Art. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE

1. Con il presente capitolato speciale, i Comuni di Albinea, Quattro Castella e Vezzano sul Crostolo disciplinano la concessione del servizio di accertamento e riscossione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria di cui all'articolo 1, commi 816 e 819, lettera b), della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e del servizio di pubbliche affissioni, regolamentati dalle disposizioni contenute nella citata legge 160/2019, art. 1, commi da 816 a 836, e dal relativo Regolamento Comunale e tariffe adottati.
2. L'affidamento comprende l'accertamento e la riscossione volontaria e coattiva del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione limitatamente alle esposizioni pubblicitarie ed il servizio comunale delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione dei manifesti, con la riscossione del relativo canone, nonché le attività collegate, propedeutiche e strumentali.
3. Per svolgere le specifiche attività di accertamento e riscossione è necessaria l'iscrizione all'albo dei concessionari di cui all'art. 53 del D. Lgs 446/97;
4. Il servizio oggetto della presente concessione è da considerarsi, ad ogni effetto, servizio pubblico e, pertanto, deve intendersi disciplinato dalle disposizioni legislative in materia e in particolare dalla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni e dal vigente regolamento comunale in materia e per nessuna ragione potrà essere sospeso o abbandonato.
5. Alla data del 31/12/2020, come previsto dall'art. 1 - Commi 826 e 827 della legge 160 del 27 dicembre 2019:
 - il Comune di Albinea appartiene alla V classe (comuni fino a 10.000 abitanti).
 - il Comune di Quattro Castella appartiene alla IV classe (comuni con oltre 10.000 fino a 30.000 abitanti).
 - il Comune di Vezzano sul Crostolo appartiene alla V classe (comuni fino a 10.000 abitanti).
6. Nel caso di procedure relative alle attività oggetto della concessione di cui al comma 1, già iniziate dai Comuni o dai precedenti concessionari prima dell'inizio della presente concessione, il Concessionario si obbliga a portarle a termine nel loro naturale e consequenziale iter, salvo i singoli Comuni dispongano diversamente.

Art. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE

1. La durata della presente concessione è di anni cinque con decorrenza dal 01/01/2024 al 31/12/2028.
2. Nel caso in cui la data di inizio del servizio dovesse subire un differimento a seguito dei tempi di svolgimento della presente procedura, i Comuni si riservano la facoltà di posticipare il termine iniziale e dunque prorogare l'affidamento già in essere al fine di assicurare la continuità del servizio.
3. Alla scadenza del periodo di cui al comma 1 la concessione si intenderà cessata senza obbligo alcuno di disdetta e il Concessionario dovrà restituire a ciascun Comune tutti i bollettari, registri, elenchi ed ogni altro documento previsto dalle vigenti disposizioni.
4. Allo scadere del contratto e nel caso in cui i Comuni non abbiano ancora completato gli atti necessari per la procedura di aggiudicazione, l'impresa sarà tenuta a svolgere il servizio fino al subentro della nuova aggiudicataria. A tal fine il concessionario è tenuto a continuare la gestione alle stesse condizioni stabilite dal contratto scaduto, per il tempo necessario all'ultimazione del nuovo procedimento di affidamento.
5. La concessione si intenderà risolta di pieno diritto e senza alcun risarcimento, qualora, nel corso della gestione, vengano emanate norme legislative portanti all'abolizione dell'istituto della concessione stessa e tali da non consentire di tradurre il rapporto in diversa forma contrattuale.
6. Qualora nelle more dell'espletamento delle procedure di gara, della stipula del contratto di concessione o nel corso della concessione, la normativa nazionale o apposita deliberazione del Consiglio Comunale di ciascun comune dovessero prevedere la trasformazione e/o modificazione totale o parziale dell'entrata oggetto di affidamento in altra/e tipologia/e di entrata (anche di natura tributaria) avente/i però presupposti impositivi similari al canone in oggetto nonché la capacità di assicurare lo stesso livello di gettito potenziale tale da garantire la sostenibilità del Piano Economico Finanziario ed inalterato l'equilibrio economico della concessione, il concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione

delle/a nuove/a entrate.

Art. 3 - VALORE DELLA CONCESSIONE

1. Il totale della riscossione ordinaria, coattiva e da accertamento, conseguita a titolo di Canone sulla esposizione pubblicitaria e sulle pubbliche affissioni, e relativi accessori, è stimato per il periodo dell'affidamento nei seguenti importi:

COMUNE	CUP pubblicità e affissioni (annuale)	CUP pubblicità e affissioni (01/01/2024 -31/12/2028)
ALBINEA	€ 28.280,00	€ 141.400,00
QUATTRO CASTELLA	€ 65.440,00	€ 327.200,00
VEZZANO SUL CROSTOLO	€ 16.650,00	€ 83.250,00
TOTALE	€ 110.370,00	€ 551.850,00

2. Il valore della concessione, corrispondente al corrispettivo massimo del Concessionario, calcolato applicando l'aggio massimo posto a base di gara pari al 20%, oltre ai diritti d'urgenza, sull'incasso totale presunto del Canone unico patrimoniale relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari e servizio affissioni dei singoli Comuni per tutta la durata della concessione, è stimato nei seguenti importi (iva esclusa):

COMUNE	CORRISPETTIVO (annuale)	CORRISPETTIVO (01/01/2024 -31/12/2028)
ALBINEA	€ 6.960,00	€ 34.800,00
QUATTRO CASTELLA	€ 14.840,00	€ 74.200,00
VEZZANO SUL CROSTOLO	€ 4.390,00	€ 21.950,00
TOTALE	€ 26.190,00	€ 130.950,00

Art. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E MINIMO GARANTITO

1. Per la gestione del servizio di cui all'articolo 1, il concessionario sarà compensato con un aggio da applicarsi sull'ammontare lordo di tutte le somme complessivamente riscosse a titolo di canone, maggiorazioni, indennità, oneri ed interessi, al netto dei rimborsi effettuati. Restano interamente di spettanza del concessionario le somme riscosse a titolo di spese di notifica e di spese per le procedure di riscossione coattiva. La maggiorazione prevista per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere od entro i due giorni successivi, ovvero per le ore notturne dalle 20 alle 7 o nei giorni festivi, sarà interamente riconosciuta a favore del concessionario. Su questi importi non matura l'aggio contrattuale.

2. L'aggio sarà determinato a seguito di svolgimento di gara, al netto dell'IVA.

3. È altresì stabilito in favore dei comuni concedenti un minimo annuo garantito, al netto dell'aggio contrattuale, di euro 71.000,00 per ciascun anno della concessione, così distinto a favore di ciascun Comune:

COMUNE	MINIMO GARANTITO
--------	------------------

Albinea	18.000,00 €
Quattro Castella	45.000,00 €
Vezzano sul Crostolo	8.000,00 €
TOTALE	71.000,00 €

4. Qualora nel corso dell'anno le riscossioni realizzate non raggiungessero l'importo del minimo garantito contrattualmente stabilito, il Concessionario deve provvedere entro il giorno 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento, ad integrare la differenza fino al limite del minimo garantito stabilito, versando quanto eventualmente dovuto sul conto di tesoreria indicato dal Comune.

Art. 5 - REVISIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. In caso di modifica della disciplina del canone o in caso di revisione delle tariffe, che comportino una variazione superiore o uguale al 20% in aumento o in diminuzione del gettito complessivo dell'entrata in concessione, il piano economico finanziario potrà essere revisionato al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale, ove significativamente inciso, ai sensi dell'art. 192 del D. Lgs 36/2023.

2. La richiesta di revisione volta al riequilibrio economico-finanziario del contratto deve essere formalmente presentata dalla parte, con allegazione di esauriente documentazione a supporto della stessa, e sarà valutata dal Comune entro 180 giorni, in eventuale contraddittorio tra le parti.

3. Qualora, nel corso della concessione, vengano emanate nuove disposizioni normative o regolamentari, volte alla trasformazione e/o modificazione dell'entrata oggetto di affidamento, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di diverse fattispecie imponibili, il Concessionario potrà proseguire nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a nuove/a entrate/a, fatto salvo quanto previsto per la revisione di cui al comma 1.

ART. 6 - VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSE E RENDICONTI

1. Ferma restando la natura concessoria del servizio, tutti i pagamenti eseguiti dai contribuenti, relativamente alle somme poste in riscossione da parte del Concessionario, dovranno affluire su specifici conti correnti postali, intestati ai singoli Comuni. Ciascun Comune dovrà provvedere all'apertura di un conto corrente postale intestato al Comune stesso e dedicato alla sola riscossione del Canone unico patrimoniale relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari ed al Servizio di pubbliche affissioni. Gli oneri relativi all'apertura e alla gestione dei singoli Conti correnti postali sono a carico di ciascun Comune

2. Sono vietati versamenti per cassa a favore del concessionario o su conti intestati allo stesso.

3. Qualora il Comune dovesse predisporre, a seguito dell'evoluzione delle modalità di pagamento consentite, ulteriori differenti modalità di pagamento utilizzabili da parte degli utenti nel rispetto della normativa, deve tempestivamente trasmettere la debita informazione al Concessionario.

4. Il concessionario dovrà uniformarsi alle eventuali ed ulteriori nuove forme di pagamento che l'Amministrazione metterà a disposizione dei contribuenti o a quelle che sarà obbligato per legge ad attivare. Negli avvisi di pagamento l'Aggiudicatario andrà a specificare le forme di pagamento a disposizione degli utenti, allegando i modelli per i versamenti e indicando ogni informazione utile o richiesta dalla normativa. In ogni caso è vietata la riscossione diretta da parte del Concessionario

5. Il Comune fornisce al Concessionario la visibilità dello specifico conto al fine di consentire a quest'ultimo una dettagliata rendicontazione che dovrà evidenziare almeno quanto segue:

- a) indicazione analitica dell'importo lordo riscosso distinto per tipologia di entrata, dell'importo dei rimborsi effettuati ai contribuenti, delle spese di notifica, del compenso spettante e di ogni altra voce utile allo scopo;
- b) la suddivisione ulteriore degli importi riscossi, in riscossione volontaria e riscossione derivante da attività di accertamento e riscossione coattiva relativa alle annualità pregresse, con distinzione di interessi, sanzioni e

spese di notifica, al fine di consentire la corretta imputazione contabile prevista dal D. Lgs 118/2011 e ss.mm.ii..

6. Nei tempi previsti dalla normativa vigente (art. 1, comma 790, della Legge 160/2019), il concessionario trasmette a ciascun Comune il rendiconto delle riscossioni effettuate su ciascun conto nel periodo precedente.

7. Il concessionario dovrà altresì presentare annualmente, entro 45 giorni dalla fine dell'anno, un rendiconto relativo all'attività accertativa svolta nell'anno stesso (numero e data dei sopralluoghi eseguiti, numero di avvisi di accertamento emessi e relativi importi, livello della relativa riscossione e contenzioso, numero di procedure esecutive attivate e altre indicazioni che verranno messe a disposizione secondo quanto eventualmente previsto nel Progetto Tecnico).

Art. 7 - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Il concessionario emette fatture trimestrali relative all'aggio di propria competenza sulla base delle risultanze del rendiconto trimestrale

2. Il relativo pagamento è stabilito a 30 giorni dal ricevimento della fattura previa verifica del preciso allineamento del rendiconto con le risultanze del conto corrente postale, nonché del rispetto di tutti gli obblighi contrattuali, e comunque non prima del riversamento sul conto di tesoreria dell'ammontare del minimo garantito (quando non raggiunto nel semestre di riferimento).

In caso di mancato allineamento il pagamento delle fatture sarà effettuato entro 10 giorni dall'avvenuta parificazione delle risultanze

Art. 8 - GARANZIA DEFINITIVA

1. A garanzia degli adempimenti previsti, degli obblighi e degli oneri derivanti dal contratto e dalla sua esecuzione, e dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, il Concessionario è tenuto a costituire a favore di ciascun Comune, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia definitiva in uno dei modi previsti dall'art. 106 del D. Lgs 36/2023, il cui importo deve essere pari al 100% del minimo garantito di cui all'art. 4, riferito ad un anno, e che dovrà essere mantenuta per tutta la durata del contratto e fino allo svincolo di cui al comma 4.

2. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente concedente.

3. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata del contratto e resterà comunque vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto e prorogabile qualora l'operato fosse protratto oltre il periodo di affidamento.

4. La cauzione verrà svincolata, nei modi di legge, entro 180 giorni dalla data di scadenza della concessione e, comunque, dopo la verifica della regolarità della gestione.

5. Il Comune può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e questa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla formale richiesta da parte del Comune; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.

6. Nel caso di consegna d'urgenza del servizio di cui trattasi, avvenuta nelle more della stipula del contratto di concessione, la cauzione definitiva dovrà avere effetto a partire dalla data del verbale di consegna ed essere prodotta contestualmente alla firma dello stesso.

Art. 9 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e diritti previsti dalle disposizioni in vigore. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare il servizio con le modalità, il personale e i mezzi indicati nel Progetto Tecnico allegato all'offerta

di gara che si rendono necessari a garantire la corretta esecuzione del servizio stesso.

2. Il concessionario è tenuto ad osservare ed applicare, nelle materie oggetto della concessione, le disposizioni di legge e relative interpretazioni giurisprudenziali consolidate, regolamentari e tariffarie vigenti e future, incluse le disposizioni comunali riguardanti gli impianti di affissione e le norme in vigore in materia di procedimento amministrativo, diritto di accesso e trattamento dei dati personali.

3. Il concessionario designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale delle entrate affidate in concessione.

4. Il concessionario si obbliga a portare a termine le procedure già iniziate dal precedente concessionario, compresa l'effettuazione di affissioni per le quali siano già stati corrisposti i diritti alla precedente gestione.

5. Il concessionario deve inoltre svolgere tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento ed alla riscossione, al rimborso, nonché gestire il contenzioso, delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività di recupero dell'evasione ritenute più opportune e concordate con il Comune. Relativamente al rimborso delle somme versate e non dovute dai contribuenti, il concessionario dovrà curare interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato. In caso di accoglimento dell'istanza di rimborso, il concessionario dovrà notificare via PEC al Comune il relativo atto almeno 45 giorni prima del termine ultimo previsto per legge per l'effettuazione del rimborso. Il Comune effettuerà la materiale restituzione degli importi indebitamente versati sulla base degli atti di rimborso notificati, dandone contestuale comunicazione al Concessionario.

6. Il Concessionario riconosce che la banca dati dei contribuenti e degli oggetti d'imposta, comprensiva di tutti i dati necessari per il calcolo dell'imposta e dei diritti, nonché dei versamenti effettuati e da effettuare e delle situazioni debitorie e creditorie, e, comunque, qualsiasi dato utile per la gestione, l'accertamento e la riscossione dell'imposta e dei diritti, è di proprietà di ciascun Comune, al quale deve essere consegnata al termine della Concessione. Il Comune può richiedere in qualsiasi momento copia dei suddetti dati aggiornati e/o accedere ad essi, direttamente o indirettamente. Entro il 28 febbraio di ogni anno il concessionario consegnerà a ciascun Comune, su idoneo supporto informatico concordato con il Responsabile del servizio tributi, la banca di tutti i dati dettagliati relativi ai soggetti passivi dell'imposta, alle dichiarazioni presentate, agli accertamenti effettuati e alle riscossioni eseguite relativi all'anno precedente. Con riferimento all'ultimo anno di gestione il termine è fissato al 15 gennaio dell'anno successivo.

7. Il Concessionario, entro 15 (quindici) giorni dal termine del rapporto con il Comune, è tenuto a trasferire al Comune, e/o direttamente all'eventuale Concessionario subentrante (a richiesta del Comune), tutte le banche dati informatiche e cartacee relative alla gestione, compreso l'archivio dei contribuenti, aggiornato alla scadenza della concessione, e comunque ogni dato, notizia e documento che non sia tenuto a custodire presso di lui per espressa previsione di legge. Le banche dati, relative a tutto il periodo della concessione, devono essere complete, aggiornate e fruibili. L'estrazione dovrà comprendere i dati di tutte le tabelle del database, nonché essere corredata da idonea documentazione che ne permetta la lettura e l'utilizzo.

Art. 10 - RESPONSABILITÀ VERSO TERZI

1. Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno, causato nella gestione del servizio, sia a terzi, sia al Comune e solleva il Comune da ogni responsabilità diretta e/o indiretta, sia civile che penale; sono compresi sia danni alle persone sia alle cose, nonché quelli di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.

2. Il concessionario è tenuto a produrre, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio, e a mantenere costantemente attiva per tutta la durata dell'affidamento, nonché per eventuali sue proroghe, apposita polizza per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, con massimale unico per sinistro, per persona e per animali e cose senza applicazione di franchigie o scoperti, di importo non inferiore a euro 5.000.000,00.

3. In alternativa alla stipulazione della specifica polizza di cui ai commi precedenti, il Concessionario potrà dimostrare l'esistenza di una polizza di responsabilità civile verso terzi già attivata, avente almeno le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si

espliciti che la polizza in questione copre anche i servizi previsti dal presente capitolato, precisando che non ci sono limiti al numero di sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore a quanto indicato al comma precedente.

Art. 11 - IMPIANTI DI AFFISSIONE

1. Il Concessionario per tutta la durata del contratto assumerà in consegna gli impianti destinati alle pubbliche affissioni. A tal fine, entro 30 giorni dall'affidamento della concessione, ed in contraddittorio con il Comune, provvederà ad effettuare una ricognizione generale di tutti gli impianti attualmente destinati alle pubbliche affissioni collocati sul territorio di ciascun Comune, al fine di individuare, per ogni singolo impianto:
 - i. l'ubicazione (via, numero civico o altezza strada);
 - ii. la dimensione;
 - iii. lo stato di conservazione;
 - iv. la tipologia di affissioni a cui è destinato (commerciale, istituzionale, ecc.);
 - v. il rilievo fotografico e cartografico (georeferenziato).
2. L'atto di ricognizione, redatto in duplice originale sottoscritto da ciascun Comune e dal Concessionario, terrà luogo a tutti gli effetti del verbale di consegna e di presa in carico degli impianti medesimi.
3. Il concessionario deve provvedere a mantenere gli impianti in buone condizioni d'uso, effettuando le manutenzioni ordinarie e straordinarie necessarie a garantirne la piena funzionalità, il decoro e la sicurezza.
4. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione e nuova installazione di impianti, sono a totale carico del concessionario.
5. Al termine del rapporto, gli impianti verranno riconsegnati al Comune. Il buono stato di conservazione verrà attestato dal Comune, previa verifica in contraddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno quantificate, con eventuale rivalsa sulla cauzione, in caso di mancata corresponsione di quanto stabilito.
6. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo causati a terzi dagli impianti di affissione affidati alla sua gestione.
7. Il Concessionario si impegna a tenere aggiornata una mappa generale con l'indicazione di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione. La mappa generale aggiornata all'ultimo mese di gestione con l'indicazione di tutti gli impianti destinati alle pubbliche affissioni, distinti per tipologia di impianto e di utilizzazione dovrà essere consegnata al comune, anche in formato digitale georeferenziato (in formato ESRI shapefile o altro formato concordato tra le parti), entro il 31 dicembre dell'ultimo anno di concessione.
8. Il concessionario si impegna a collaborare con il comune, ove richiesto, nell'elaborazione/aggiornamento del Piano generale degli impianti e ad accettare le risultanze del medesimo, fatto salvo quanto previsto in merito alla revisione del piano economico-finanziario.

Art. 12 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

1. Il servizio in oggetto viene svolto nel rispetto della normativa vigente, in particolare della legge 27 dicembre 2019, n. 160, istitutiva del Canone unico patrimoniale, del Regolamento UE 2016/679 sul trattamento e protezione dei dati, nonché dei regolamenti e delle tariffe adottate da ciascun Comune.

Art. 13 - RAPPORTI CON L'UTENZA

1. Il concessionario ha l'obbligo di organizzare, per tutta la durata della concessione, il servizio con il personale e i mezzi necessari a garantirne l'efficienza ed il buon andamento. A tal fine ha l'obbligo di allestire un apposito recapito sul territorio comunale o comunque in Comuni limitrofi entro 30 km. dal capoluogo di ciascun Comune.
2. In occasione di emissione massiva di avvisi di pagamento e/o accertamento esecutivo da parte del

concessionario, sarà garantita da parte dello stesso, a richiesta del Comune, la presenza di un incaricato della Società, per un giorno la settimana, per un massimo di quattro ore per un minimo di un mese, presso locali che saranno messi a disposizione del Comune per le opportune attività di assistenza e supporto ai cittadini.

3. Il personale dovrà essere professionalmente preparato, in grado di rispondere alle esigenze dei contribuenti e dell'utenza.

Art. 14 - GESTIONE DEL SERVIZIO

1. La gestione del servizio di cui al presente capitolato è affidata in esclusiva al Concessionario, che vi provvederà a propria cura e spese. La gestione avverrà in modo separato per i singoli Comuni.

2. Il Concessionario subentra al Comune in tutti i diritti e gli obblighi previsti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia ed è tenuto a provvedere in modo diligente e costante al migliore funzionamento del servizio affidato.

3. Il Concessionario deve gestire il servizio affidato con sistemi informativi idonei a costruire banche dati complete, dettagliate e flessibili.

4. Il Concessionario dovrà conservare presso il suo ufficio o la propria sede tutta la documentazione relativa alla gestione, a disposizione del Comune, che eserciterà il suo potere di controllo, per tutta la durata della concessione. Al termine della stessa, dovrà essere consegnata, entro trenta giorni, al Comune, che provvederà a custodirla, a norma delle vigenti disposizioni, previa verifica e compilazione di un apposito verbale di consegna.

5. Il Concessionario deve garantire, entro 6 mesi dall'inizio della gestione, a ciascun Comune l'accessibilità alla banca dati del sistema informativo utilizzato per la gestione del servizio al fine di consentire la visualizzazione delle posizioni dettagliate dei singoli contribuenti.

6. Il Concessionario deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli utenti, anche attraverso il proprio sito Internet, le tariffe ed il regolamento che disciplinano l'entrata data in concessione, nonché tutta la modulistica necessaria nell'esecuzione del servizio.

7. Il Concessionario, al fine di assicurare una adeguata attività di accertamento/controllo si impegna a svolgere, anche attraverso rilevazioni fotografiche e per ciascun Comune, una verifica degli oggetti rientranti nelle fattispecie impositive del canone unico oggetto di concessione, e in particolare:

- annualmente, una verifica generale sul relativo territorio;
- semestralmente, una verifica a campione su aree limitate.

8. Nell'ambito dello svolgimento della gestione del servizio il concessionario addebiterà ai contribuenti i costi di elaborazione e di notifica degli atti e quelli delle successive fasi cautelari ed esecutive ai sensi dell'art. 1, comma 803 della Legge n. 160/2019.

9. Il concessionario si obbliga a concedere e curare la gestione delle rateizzazioni, secondo le norme previste dai Regolamenti comunali in materia vigenti nell'ente.

10. Il concessionario si obbliga inoltre a rispettare tutto quanto indicato nel Progetto Tecnico di gestione offerto in sede di gara.

Art. 15 - SISTEMA DI RISCOSSIONE

1. Il Concessionario deve inviare, anche in assenza di obbligo di legge, in tempo utile, e comunque almeno 15 (quindici) giorni prima della scadenza fissata per il versamento del canone, un invito di pagamento avente lo scopo di favorire il rispetto delle scadenze ed evitare l'applicazione delle sanzioni. Tale invito deve indicare gli elementi identificativi della fattispecie imponibile, la tariffa, l'importo dovuto, le sanzioni ed indennità applicabili in caso di ritardato pagamento, nonché l'ubicazione degli uffici del concessionario, con l'indicazione degli orari di apertura al pubblico, telefono, fax, indirizzo di posta elettronica, PEC, sito web. Inoltre in tale avviso il concessionario riporterà ogni indicazione che ritenga utile per il contribuente.

2. Nell'avviso vanno anche specificate le forme di pagamento a disposizione del contribuente ed allegato il bollettino PagoPA.

Art. 16 - PERSONALE

1. Il Concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a garantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso l'impiego delle necessarie figure professionali, obbligandosi ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni previste dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente. Nel disciplinare di gara verrà indicato il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nella concessione, in conformità a quanto previsto nel presente comma. Inoltre provvede, a propria cura e spese, agli accantonamenti contemplati dagli stessi accordi collettivi, alle assicurazioni di legge ed alla osservanza di tutte le forme previdenziali stabilite a favore dei prestatori d'opera, tenendone del tutto indenne e sollevato il Comune.

2. Il Concessionario, nella gestione del servizio adotta, inoltre, tutti gli accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicurezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle affissioni pubbliche ed agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Il Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che intercorrono tra il Concessionario ed il proprio personale, per cui nessun diritto potrà essere fatto valere verso il Comune. Il Concessionario è tenuto ad applicare a favore del personale dipendente, le norme di legge, gli accordi sindacali in vigore in materia di trattamento economico, previdenziale, assistenziale ed infortunistico, nonché le norme vigenti che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili.

4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito tesserino di riconoscimento e deve attenersi, nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, al codice di comportamento dei dipendenti della Pubblica Amministrazione, di cui al DPR 62/2013 e ai regolamenti comunali. Gli obblighi di condotta indicati vengono estesi, per quanto compatibili, anche ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'impresa affidataria della concessione.

5. Qualora il Comune ritenga che un dipendente del Concessionario, adibito al servizio in oggetto, sia inadeguato al ruolo assegnato, può richiedere, con motivazione, che tale mansione sia ricoperta da altro personale idoneo e adeguato.

6. Il Concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti e dei danni eventualmente da loro arrecati.

Art. 17 - SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui Regolamento Comunale e di ogni altra norma in materia, negli spazi stabiliti e tramite gli addetti individuati dal Concessionario, che ne assume ogni responsabilità civile e penale, esonerandone il Comune.

2. Il Concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

3. Le affissioni saranno effettuate, su richiesta degli interessati e con il pagamento anticipato del relativo canone, negli spazi a ciò predisposti. Le affissioni dovranno essere effettuate tempestivamente e secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione.

4. Le affissioni devono essere annotate in un apposito registro cronologico nel quale devono risultare tutti i dati di riferimento alla commissione ivi compresi quelli riguardanti l'eseguito versamento.

5. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del Concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione.

Qualora la richiesta venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la richiesta deve contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.

6. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito del bollo a calendario, con inchiostro indelebile, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.

7. Il Concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario; pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto scaduto.

8. Il Concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni lavorativi dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà il Comune a spese del Concessionario.

9. Il Concessionario deve provvedere all'affissione e alla deaffissione o copertura di manifesti nei termini previsti da specifiche normative (es. elettorali, ecc.)

10. Resta a carico del concessionario lo smaltimento del rifiuto derivante dalla deaffissione dei manifesti, nonché i relativi oneri.

Art. 18 - SERVIZI GRATUITI

1. Il Concessionario provvede, su richiesta, a proprie spese e cura, all'effettuazione delle affissioni di tutti i manifesti riguardanti le attività istituzionali del Comune o la cui affissione sia resa obbligatoria ai sensi del Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale o di altra disposizione legislativa o regolamentare.

Art. 19 - RECUPERO DELL'EVASIONE

1. Il Concessionario è tenuto a svolgere tutte le attività di controllo sul corretto adempimento degli obblighi posti in capo ai contribuenti, sia svolgendo le attività di mera liquidazione del canone, sia effettuando l'attività di controllo mediante l'impiego di tutti gli strumenti consentiti dalle vigenti normative, al fine di verificare l'esistenza di eventuale abusivismo.

2. È compito del Concessionario provvedere alla redazione, sottoscrizione, emissione e notifica degli avvisi di accertamento esecutivi.

3. Il Concessionario dovrà altresì applicare gli interessi, secondo la misura fissata dal Comune a norma dell'art. 1, comma 165, della Legge n. 296/2006, nonché provvedere all'irrogazione delle indennità e sanzioni nel caso si riscontrino violazioni degli obblighi previsti dal Regolamento Comunale.

4. Competono altresì al Concessionario gli atti e le fasi di riscossione coattiva e lo svolgimento di tutte le conseguenti azioni cautelari ed esecutive ammesse dalla normativa vigente, nonché la cura del contenzioso eventualmente derivante dalla gestione dinnanzi ai competenti organi giurisdizionali.

ART. 20 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO

1. È vietata, a pena di nullità, la cessione totale o parziale del contratto. L'eventuale cessione del contratto provocherà la risoluzione del contratto senza altre formalità che quella di dimostrare l'esistenza dell'evento.

2. L'art. 14, comma 2 lett. C) del Decreto del Ministero delle Finanze del 13/04/2022 n. 101 dispone la cancellazione dall'albo per aver conferito il servizio in subappalto a terzi. Pertanto il subappalto, è consentito limitatamente alle prestazioni accessorie di:

a) attacchinaggio;

b) installazione, manutenzione, sostituzione e riparazione degli impianti affissionistici;

c) stampa, spedizione, postalizzazione, notifica di atti e documenti.

L'eventuale subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 94, 95, 96, 97 e 98 del D. Lgs 36/2023 e s.m.i.

Qualora il concessionario intenda subappaltare alcune attività del servizio nei limiti di cui alle lettere a), b) e c), deve preventivamente darne comunicazione al Comune che potrà autorizzare il subappalto sussistendone le condizioni.

3. Il subappalto, limitatamente alle categorie di attività di cui al periodo precedente, può avvenire nel rispetto delle norme che disciplinano il subappalto, stabilite dall'art. 119 del D. Lgs 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. come previsto dall'articolo 188 del codice.

ART.21 - ATTI SUCCESSIVI ALLA SCADENZA DELLA CONCESSIONE

1. È fatto divieto al Concessionario di emettere atti o effettuare riscossioni successivamente alla scadenza della concessione, inerenti i servizi precedentemente gestiti. Pertanto, cessato il rapporto di concessione, per qualsivoglia causa, il Concessionario termina ogni attività di notifica non potendo più emettere atti o richiedere il pagamento delle entrate ad esclusione delle somme derivanti da rateizzazioni ed attività di recupero coattivo iniziate prima della scadenza del contratto. Per tali situazioni, le somme riscosse dopo la scadenza, o cessazione, della concessione, se inerenti il periodo di vigenza della medesima, restano di competenza del Concessionario.

2. Nel caso in cui il Comune o il Concessionario subentrante debbano ulteriormente sollecitare o attivare le fasi di riscossione anche coattiva, il Concessionario cessato non avrà diritto ad alcun compenso.

3. Il Concessionario deve consegnare al Comune e/o al Concessionario subentrato (a richiesta del Comune) tutti gli atti insoluti o in corso di formalizzazione nei confronti dei contribuenti, per il proseguimento delle procedure relative agli atti medesimi, delegando se del caso, al recupero dei crediti afferenti il contratto scaduto, nonché le istanze di rimborso ancora da evadere e gli atti relativi alle procedure di contenzioso ancora da definire.

4. Il Concessionario è dunque tenuto a trasferire al Comune, o al Concessionario subentrato, anche:

- gli avvisi di accertamento emessi e non pagati ed il relativo elenco, distinto per anno di competenza;
- la banca dati dei contribuenti attivi, completa di tutti i dati necessari per la corretta gestione delle entrate, su supporto informatico, in formato che consenta un'agevole lettura, secondo quanto concordato con il Comune, nonché la relativa documentazione cartacea, quando presente;
- ogni altro documento ed informazione utile allo svolgimento del servizio.

5. Il Concessionario si impegna affinché il passaggio della gestione avvenga con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio nello svolgimento del servizio.

Art. 22 - COORDINAMENTO E VIGILANZA

1. Nella gestione del servizio il concessionario opera in modo coordinato con il RUP e gli Uffici comunali, fornendo agli stessi la collaborazione richiesta, in base alle proprie competenze, per quanto riguarda pubblicità e affissioni, partecipando anche, quando previsto, all'iter dei procedimenti.

2. Il RUP della concessione per ciascun Comune cura i rapporti con il concessionario, svolge una funzione di indirizzo e ne sovrintende la gestione, vigilando, in collaborazione con gli altri uffici, sulla corretta gestione del servizio, in applicazione delle disposizioni vigenti, del presente capitolato e delle disposizioni impartite dal Comune.

3. Il Comune può, in qualunque momento e senza preavviso, disporre ispezioni e controlli dei quali verrà redatto apposito verbale, nonché richiedere documenti e informazioni.

4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di addebito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti, procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni ed i provvedimenti che riterrà adeguati.

Art. 23 - PENALI

1. In caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi previsti dal presente capitolato e dalle disposizioni vigenti, al concessionario possono essere inflitte penali. Si individuano alcune fattispecie soggette alle seguenti penali:
 - a) affissioni protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi dalla scadenza indicata dal timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere l'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - b) affissioni abusive protratte oltre i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi alla data di riscontro dell'abusivismo: il concessionario deve corrispondere il doppio dell'importo del canone per tutto il tempo della indebita esposizione;
 - c) affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere € 5,00 per ogni manifesto;
 - d) mancato allestimento del recapito definitivo o inadeguato di cui all'articolo 11, del presente capitolato: penale pari ad € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
 - e) ritardo nella consegna della banca dati: penale di 200,00 € per ogni giorno di ritardo;
2. Per ogni altra fattispecie non contemplata al precedente comma, la penale verrà determinata dal RUP , in relazione alla gravità del fatto, nella misura compresa tra un minimo di € 50,00 fino ad un massimo del 10% del deposito cauzionale definitivo di cui all'art.8.
3. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia espletare da terzi, con esecuzione in danno, gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.
4. La contestazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 22, comma 4.
5. Il pagamento delle penali deve avvenire entro 10 (dieci) giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento, il Comune si rivale sulla cauzione definitiva.
6. Il RUP, valutata la gravità dell'irregolarità/inadempimento, ne dà comunicazione alla Commissione per la gestione dell'Albo dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, di accertamento e di riscossione dei tributi di cui al D.M. 9.3.2000, n. 89.
7. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.
8. Il Comune si riserva la facoltà di provvedere alla risoluzione del contratto di concessione qualora le penali dovessero raggiungere, nel loro insieme, in fase di esecuzione, un importo pari al 10% del valore del contratto stesso.

Art. 24 - RISOLUZIONE

1. Il Concessionario può incorrere nella risoluzione del contratto, oltre che nei casi di inadempienza disciplinati dall'art. 16 del D.M. 13.04.2022, n. 101, a norma di quanto previsto dall'articolo 190 del codice anche nei seguenti altri casi:
 - sospensione o abbandono del servizio;
 - fallimento;
 - subappalto del servizio di accertamento e di riscossione;
 - ritardo della consegna della banca dati dei soggetti passivi di cui all'art. 9 superiore a 45 giorni;
 - per mancato allestimento del recapito, anche provvisorio, di cui all'articolo 13.
2. Il Concessionario in caso di risoluzione cessa, con effetto immediato, dalla gestione del servizio ed è privato di ogni potere in ordine alle procedure di accertamento e riscossione.
3. In caso di risoluzione nel corso della concessione, il Comune ha diritto di dare tutte le disposizioni occorrenti per la regolare continuazione del servizio.
4. In caso di risoluzione, il Comune incamererà l'intero importo della cauzione definitiva, e ne darà comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), nonché all'Autorità preposta alla tenuta dell'Albo dei concessionari.

Art. 25 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Ferma restando l'ipotesi di risoluzione di cui al precedente art. 24, il Comune, anche in presenza di un solo grave inadempimento, può risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, nei seguenti casi:
 - a) mancata prestazione ovvero mancato o insufficiente reintegro della garanzia di cui all'art. 8 del presente Capitolato d'oneri eventualmente escussa;
 - b) interruzione, senza giusta causa, anche di uno solo dei servizi di cui all'art. 1;
 - c) inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato;
2. In caso di risoluzione di diritto del contratto nel corso della concessione si applicano le disposizioni previste ai commi 2, 3 e 4 del precedente art. 24.
3. Per il danno da risoluzione nei casi previsti dal presente articolo e dal precedente articolo 24, per causa imputabile al concessionario è prevista a suo carico, in considerazione del disservizio causato e dei mancati introiti, una penale pari al 10% del minimo garantito annuo di cui all'art. 4.

Art. 26 - VARIAZIONI E RECESSO

1. Le modifiche al contratto in corso di esecuzione sono disciplinate dall'art. 189 del D. Lgs 36/2023.
2. Il recesso è disciplinato dall'art. 190 del D. Lgs 36/2023. L'indennizzo al concessionario a titolo di mancato guadagno per recesso da parte del Comune per motivi di pubblico interesse è quantificato nel 2% degli utili indicati nel piano economico-finanziario, rapportati al periodo di mancato guadagno.

Art. 27 - NORME TRANSITORIE

1. Per le istanze di rimborso inevase, presentate precedentemente all'inizio del rapporto di concessione oggetto del presente capitolato, e per le istanze di rimborso presentate al concessionario, a decorrere dalla data di consegna del servizio, relative a somme versate al Comune e/o al concessionario uscente, il concessionario curerà interamente l'istruttoria fino all'accertamento del diritto o meno alla restituzione dell'eventuale maggior versato, nonché la liquidazione dello stesso. Verrà definita col Comune la modalità più funzionale di materiale erogazione del rimborso.

Art. 28 - GESTIONE DEL CONTENZIOSO

1. Ferma restando la procedura contenziosa vigente in ordine alle opposizioni avverso gli accertamenti o gli atti emessi a carico dei contribuenti, il concessionario deve fornire chiarimenti su eventuali esposti concernenti la gestione del servizio.
2. La legittimazione a stare in giudizio in relazione alle controversie riguardanti la materia del presente contratto spetta al concessionario.

Art. 29 - FORO COMPETENTE

1. Per qualunque controversia tra le parti non composta in via bonaria avente ad oggetto l'interpretazione e l'esecuzione della presente concessione, il foro competente esclusivo è quello di Reggio Emilia

ART. 30 - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Concessionario è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 13/08/2010, n. 136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla concessione, ed in particolare a

comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati all'incasso, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. Qualora il Concessionario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 3 comma 8 della medesima Legge.

ART. 31 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE RISCHI

1. Ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. si specifica che il D.U.V.R.I. (Documento Unico dei Rischi di Interferenze) non è necessario in quanto non si ravvisano rischi di interferenza fra il personale del Committente e quello del Concessionario e pertanto l'importo degli oneri di sicurezza è pari a zero.

Art. 32 - SPESE CONSEGUENTI E CONTRATTUALI

1. Tutte le spese inerenti il contratto sono a carico del concessionario, senza alcuna possibilità di rivalsa nei confronti del Comune. Fra tali oneri sono compresi: l'imposta di bollo e qualsiasi altra imposta, tassa e diritto secondo le leggi vigenti.
2. Il contratto viene stipulato nella forma della scrittura privata autenticata.

ART. 33 - TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA

1. I dati personali dovranno essere trattati ai sensi e per gli effetti del Regolamento Europeo Generale sulla Protezione dei Dati (GDPR) 679/2016 e del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e ss.mm.ii.; gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi alla presente concessione, dipendenti formalità ed effetti fiscali conseguenti.
2. Ai sensi del suddetto regolamento, il Legale Rappresentante del Concessionario verrà nominato responsabile del trattamento dei dati personali utilizzati per le attività di cui al presente Capitolato dal Titolare del trattamento dei dati personali di ciascun comune.
3. Il Responsabile del trattamento dei dati personali avrà il compito di identificare e nominare gli operatori incaricati di trattamento, di adempiere a tutto quanto necessario per il rispetto delle disposizioni della normativa vigente in materia e di osservare scrupolosamente quanto in essa previsto, nonché le istruzioni impartite dal Titolare.

ART. 34 - RINVIO

1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si richiamano tutte le norme di legge e regolamentari che disciplinano i servizi ed entrate affidati in concessione, nonché le norme di diritto comune e dell'ordinamento comunale, in quanto applicabili.

ALLEGATO 1 – Criteri di valutazione dell'offerta tecnica

ALLEGATO 2 – Matrice dei rischi

Allegato A)

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La concessione è aggiudicata mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 108, del Codice.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi :

COMPONENTE	PUNTI MAX
OFFERTA TECNICA	70
OFFERTA ECONOMICA	30
TOTALE	100

Il punteggio totale (PTOT) attribuito a ciascuna offerta è uguale a PT+PE dove:

PT = somma dei punti attribuiti all'offerta tecnica;

PE = somma dei punti attribuiti all'offerta economica

Si precisa che:

- L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenga una sola offerta (economica e tecnica) valida, sempre che sia ritenuta congrua e conveniente;
- Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, l'Amministrazione si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione ai sensi dell'art. 108, comma 10 del Codice.

20.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 70)

Il punteggio dell'offerta tecnica fino al massimo di 70 punti è attribuito sulla base dei criteri di valutazione indicati. La valutazione dell'offerta, a cura di apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi della normativa vigente dall'Unione Colline Matildiche, sarà effettuata secondo i seguenti criteri e relativi fattori ponderali.

OFFERTA TECNICA

ELEMENTI QUALITATIVI -- MAX 70 PUNTI

Gli elementi qualitativi saranno valutati secondo i seguenti criteri:

CRITERIO	ELEMENTI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTI MAX
1	MODALITA' PROPOSTE DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO: Di cui:	26
1.1	Progetto dettagliato di organizzazione e gestione del servizio distinto per le esposizioni Pubblicitarie e per il servizio di pubbliche affissioni	10
1.2	Organizzazione rapporti e comunicazione con l'utenza	8
1.3	Organizzazione del personale per la gestione del servizio	6
1.4	Assistenza assicurata all'Ente in fase di elaborazione/aggiornamento dei regolamenti comunali, di determinazione/aggiornamento delle tariffe e, in ogni caso per pareri su interpretazioni normative o giurisprudenziali.	2
2	CARATTERISTICHE DEL SISTEMA INFORMATIVO UTILIZZATO CON RIFERIMENTO ALL'ARTICOLO 14 DEL CAPITOLATO. Di cui:	20
2.1	Caratteristiche base	6
2.2	Modalità di accesso e visualizzazione delle posizioni dei singoli contribuenti, ivi compresa la fruibilità e l'accesso alla documentazione in modalità web e mobile.	6
2.3	Visualizzazione da parte dell'Ente per ciascun contribuente delle fasi della riscossione coattiva comprese le fasi cautelari ed esecutive e stato di avanzamento delle stesse, ivi compresa la visualizzazione in formato web della documentazione delle procedure. Possibilità di estrazione massiva delle banche dati.	6
2.4	Visualizzazione da parte dell'Ente per ciascun contribuente delle fasi relative al contenzioso e stato di avanzamento delle stesse.	2
3	INIZIATIVE E PROGETTI PER IL RECUPERO DELL'EVASIONE E LA GESTIONE DELLA RISCOSSIONE COATTIVA CON RELATIVE FIGURE PROFESSIONALI ADDETTE Di cui:	15
3.1	Sistema di esecuzione dei controlli con indicazione di tempi e modalità di individuazione dell'evasione ed ampliamento della base imponibile migliorativi rispetto a quelli indicati nel capitolato.	8
3.2	Tempistica e modalità di emissione e di notifica degli atti di accertamento e di riscossione coattiva e riduzione dei costi di notifica degli atti.	5
3.3	Modalità della gestione e del monitoraggio delle richieste di rateizzazione e dei piani rateali concessi nel rispetto dei principi contenuti nei competenti regolamenti comunali.	2
4	MODALITA' DI GESTIONE DEL CONTENZIOSO	5
4.1	Percentuale di successo nel Contenzioso Tributario negli ultimi 5 anni:	
	- da 0 a 50%	1
	- dal 51% al 80%	3
	- Oltre 80%	5
5	PROPOSTE AGGIUNTIVE FINALIZZATE A MIGLIORARE IL LIVELLO DEL SERVIZIO OFFERTO (SENZA ONERI PER IL COMUNE) - MAX 2 PROPOSTE	4
	La commissione di gara attribuirà n. 2 punti per ogni servizio aggiuntivo ritenuto pertinente e nello stesso tempo utile all'Amministrazione. Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le proposte strettamente connesse all'oggetto del servizio ed in aggiunta a quanto già prescritto nel Capitolato d'onori disciplinante l'affidamento in questione, ad esempio SOSTITUZIONE PLANCE OBSOLETE ovvero l'INSTALLAZIONE, di concerto con l'Ufficio Tecnico del comune, di PANNELLI LUMINOSI.	
	TOTALE PUNTEGGIO MASSIMO	70 PUNTI

► Verranno esclusi dalla gara i partecipanti che a seguito dell'applicazione dei parametri sopracitati non conseguiranno un punteggio di almeno 40 punti.

CRITERI MOTIVAZIONALI A CUI SI ATTERRÀ LA COMMISSIONE GIUDICATRICE NELLA VALUTAZIONE DEI CRITERI DI NATURA QUALITATIVA:

1. Modalità proposte di svolgimento e gestione del servizio – MAX PUNTI 26

di cui:

1.1 Progetto dettagliato di organizzazione e gestione del servizio distinto per le esposizioni pubblicitarie e per il servizio di pubbliche affissioni – MAX PUNTI 10

Si riterranno più adeguate le offerte che si caratterizzano per l'elevata capacità di gestione del servizio con particolare riferimento ai rapporti con l'Ente.

L'offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal concorrente ed, in particolare, con riferimento a:

- a. modalità;*
- b. efficienza;*
- c. innovazione;*
- d. rapporti con l'Ente.*

1.2 Organizzazione rapporti e comunicazione con l'utenza – MAX PUNTI 8

Si riterranno più adeguate le offerte che presenteranno un maggior livello di qualità nell'articolazione dei rapporti e nella comunicazione con l'utenza.

L'offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal concorrente ed, in particolare, con riferimento:

- a. periodicità;*
- b. accoglienza;*
- c. accessibilità;*
- d. innovazione;*
- e. trasparenza;*
- f. modalità di comunicazione.*

1.3 Organizzazione del personale per la gestione del servizio - MAX PUNTI 6

Si riterranno più adeguate le offerte che presenteranno un maggior livello di dettaglio e precisione della indicazione della organizzazione e della modalità di utilizzo del personale per la gestione del servizio.

L'offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal concorrente ed, in particolare, con riferimento:

- a. ottimizzazione delle risorse;*
- b. efficienza;*
- c. formazione del personale;*
- d. staff di personale da impiegare per la gestione del servizio (n. addetti, mansioni);*
- e. professionalità ed esperienza.*

1.4 Assistenza assicurata all'Ente in fase di elaborazione/aggiornamento dei regolamenti comunali, di determinazione/aggiornamento delle tariffe e, in ogni caso, per pareri su interpretazioni normative o giurisprudenziali - MAX PUNTI 2

Si riterranno più adeguate le offerte che presenteranno un maggior livello di competenza, disponibilità e tempestività nell'assistenza.

L'offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal concorrente ed, in particolare, con riferimento:

- a. modalità;*
- a. tempestività;*
- b. formazione del personale;*
- c. professionalità ed esperienza.*

2. Caratteristiche del sistema informativo utilizzato – MAX PUNTI 20

di cui:

2.1 Caratteristiche base – MAX PUNTI 6

Si riterranno più adeguate le proposte che rispondono efficacemente alle esigenze delle parti (Ente e contribuenti).

L'offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal concorrente ed, in particolare, con riferimento:

- a. sicurezza;*
- b. integrazione con terze parti;*
- c. accessibilità;*
- d. completezza;*
- e. interattività;*
- f. interoperabilità;*
- g. innovazione.*

2.2 Modalità di accesso e visualizzazione delle posizioni dei singoli contribuenti, ivi compresa la fruibilità e l'accesso alla documentazione in modalità web e mobile – MAX PUNTI 6

Si riterranno più adeguate le proposte che rispondono efficacemente alle esigenze dell'Ente e dei contribuenti.

L'offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal concorrente ed, in particolare, con riferimento:

- a. accessibilità;*
- b. completezza;*
- c. interattività;*
- d. innovazione;*
- e. continuità.*

2.3 Visualizzazione da parte dell'Ente per ciascun contribuente delle fasi della riscossione coattiva comprese le fasi cautelari ed esecutive e stato di avanzamento delle stesse, ivi compresa la visualizzazione in formato web della documentazione delle procedure. Possibilità di estrazione massiva delle banche dati – MAX PUNTI 6

Si riterranno più adeguate le proposte che rispondono efficacemente alle esigenze dell'Ente.

L'offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal concorrente ed, in particolare, con riferimento:

- a. accessibilità;*
- b. completezza;*
- c. interattività;*
- d. innovazione;*
- e. continuità.*

2.4 Visualizzazione da parte dell'Ente per ciascun contribuente delle fasi relative al contenzioso e stato di avanzamento delle stesse – MAX PUNTI 2

Si riterranno più adeguate le proposte che rispondono efficacemente alle esigenze dell'Ente.

L'offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal concorrente ed, in particolare, con riferimento:

- a. accessibilità;*
- b. completezza;*
- c. interattività;*
- d. innovazione;*
- e. continuità.*

3. Iniziative e progetti per il recupero dell'evasione e la gestione della riscossione coattiva con relative figure professionali addette – MAX PUNTI 15

3.1 Sistema di esecuzione dei controlli con indicazione di tempi e modalità di individuazione dell'evasione ed ampliamento della base imponibile migliorativi rispetto a quelli indicati nel capitolato– MAX PUNTI 8

Si riterranno più adeguate le offerte che meglio presentano attività incisive in tema di recupero dei canoni evasi.

L'offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal concorrente ed, in particolare, con riferimento alla modalità di gestione:

- a. periodicità;*
- b. modalità;*
- c. presidio;*
- d. programmazione;*
- e. innovazione;*
- f. figure professionali addette.*

3.2 Tempistica e modalità di emissione e di notifica degli atti di accertamento e di riscossione coattiva e riduzione dei costi di notifica degli atti – MAX PUNTI 5

Si riterranno più adeguate le offerte che meglio presentano attività incisive e tempestive in tema di emissione e

di notifica degli atti di accertamento ed alla riscossione coattiva.

L'offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal concorrente ed, in particolare, con riferimento alla modalità di gestione:

- a. tempestività;*
- b. modalità;*

c. *innovazione.*

3.3 Modalità della gestione e del monitoraggio delle richieste di rateizzazione e dei piani rateali concessi nel rispetto dei principi contenuti nei competenti Regolamenti comunali – MAX PUNTI 2

Si riterranno più adeguate le offerte che meglio presentano attività di gestione e monitoraggio delle richieste di rateizzazione e dei piani rateali concessi:

- a. *modalità;*
- b. *flessibilità del gestionale;*
- c. *monitoraggio.*

4. Modalità di gestione del contenzioso – MAX PUNTI 5

Si riterranno più adeguate le offerte che presentano le migliori garanzie in tema di contenzioso.

L'offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal concorrente ed, in particolare, con riferimento alla percentuale di successo nel Contenzioso Tributario negli ultimi 5 anni così definito:

- a. *da 0 a 50% Punti 1*
- b. *da 51 a 80% Punti 3*
- c. *oltre 80% Punti 5*

5. Proposte aggiuntive finalizzate a migliorare il livello del servizio offerto (senza oneri per il Comune) – max 2 – MAX PUNTI 4

La commissione di gara attribuirà n. 2 punti per ogni servizio aggiuntivo ritenuto pertinente e nello stesso tempo utile all'Amministrazione.

L'offerta del concorrente verrà giudicata dalla Commissione in relazione agli elementi rappresentati dal concorrente ed, in particolare, con riferimento alla modalità di gestione:

- a. *modalità (calcolo on line del canone dovuto, sostituzione vecchi impianti di affissione o nuove installazioni, ecc...);*
- b. *accessibilità;*
- c. *completezza*
- d. *tempistica;*
- e. *entità;*
- f. *innovazione.*

Saranno oggetto di valutazione esclusivamente le proposte strettamente connesse all'oggetto del servizio ed in aggiunta a quanto già prescritto nel Capitolato d'oneri disciplinante l'affidamento in questione.

20.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA (MAX PUNTI 70)

MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO

OFFERTA TECNICA – COMPONENTE QUALITATIVA MAX PUNTI 70

Il punteggio relativo all'OFFERTA TECNICA sarà attribuito in ragione della seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

$C(a)$ = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

Σn = sommatoria.

Si precisa che per rendere omogenea l'attribuzione dei coefficienti provvisori alle diverse offerte, sono previsti sette giudizi da attribuire alle singole voci oggetto di valutazione; a ognuno di detti giudizi corrisponde l'assegnazione al singolo Sub-Criterio/criterio di un coefficiente così come di seguito determinato:

ECCELLENTE verrà attribuito un coefficiente pari a 1;
OTTIMO verrà attribuito un coefficiente pari a 0,90;
BUONO verrà attribuito un coefficiente pari a 0,80;
DISCRETO verrà attribuito un coefficiente pari a 0,7;
SUFFICIENTE verrà attribuito un coefficiente pari a 0,6;
SCARSO verrà attribuito un coefficiente pari a 0,1;
INSUFFICIENTE verrà attribuito un coefficiente pari a zero.

I componenti della Commissione Giudicatrice attribuiranno quindi per ogni sub-criterio/criterio indicato, ad eccezione di quelli dove è indicato un differente criterio di attribuzione punteggio, un coefficiente di valutazione compreso tra 0 e 1.

La valutazione delle proposte verrà effettuata dalla Commissione giudicatrice tenendo conto che:

- **Insufficiente:** la proposta presenta un contenuto del tutto inadeguato a soddisfare i requisiti minimi richiesti dall'Amministrazione per lo svolgimento del servizio, non sono state indicate tutte le prestazioni richieste;
- **Scarso:** la proposta presenta un contenuto non soddisfacente per la gestione del servizio, sono stati proposti solo alcuni aspetti della offerta richiesta;
- **Sufficiente:** la proposta presenta un contenuto sufficientemente esauriente appena adeguato a soddisfare i requisiti di capitolato;
- **Discreto:** la proposta presenta un contenuto discretamente esauriente ed abbastanza adeguato a soddisfare i requisiti di capitolato;
- **Buono:** la proposta è adeguata a soddisfare le prestazioni di capitolato;
- **Ottimo:** la proposta è completa e soddisfa pienamente le prestazioni di capitolato e dimostra un livello di qualità elevato;
- **Eccellente:** la proposta è completa e supera ampiamente le prestazioni di capitolato, dimostra un livello di qualità molto elevato.

I coefficienti $V(a)_i$, per gli elementi di natura qualitativa sono determinati attraverso la media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli commissari, componenti della Commissione giudicatrice.

Una volta che tutti i commissari hanno espresso il proprio coefficiente si procederà quindi a calcolare il valore medio e successivamente a trasformare tale valore in coefficienti definitivi V(a) tramite riparametrazione. Nel caso di valutazione di una sola offerta non verrà applicata la riparametrazione. Per effetto della riparametrazione, al concorrente che avrà conseguito il coefficiente medio più alto verrà assegnato il coefficiente pari ad 1,00 mentre agli altri concorrenti verrà assegnato un coefficiente proporzionalmente inferiore. I coefficienti (medie definitive) come sopra calcolati verranno moltiplicati per i punteggi previsti e la somma dei punteggi ottenuti determinerà il punteggio totale assegnato ai vari elementi dell'offerta tecnica.

Ai fini della verifica del superamento della soglia prevista per il punteggio di almeno 40 punti nell'offerta tecnica la stazione appaltante fa riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della riparametrazione come sopra descritta.

Si precisa che nella definizione dei coefficienti e dei punteggi si terrà conto di due cifre decimali dopo la virgola, con arrotondamento del secondo decimale all'unità superiore se il terzo decimale è maggiore o uguale a cinque, ovvero senza arrotondamento se il terzo decimale è inferiore a cinque, nonché dei criteri sopra definiti attinenti unicamente al Punto 4.

La Commissione ha facoltà, nel corso dell'esame dei progetti-offerta, di richiedere alle imprese in gara ulteriori chiarimenti e delucidazioni sui progetti stessi.

20.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA (MAX PUNTI 30)

OFFERTA ECONOMICA: MAX PUNTI 30

Il punteggio massimo prefissato sarà attribuito alla Ditta che avrà offerto il miglior aggio (aggio più basso). Il punteggio attribuito alle altre singole offerte è calcolato con la seguente formula:

$$P = \frac{\text{aggio più basso}}{\text{singolo aggio offerto}} \times 30$$

Si precisa che il valore economico indicato a video dal sistema nella sezione Prodotti è generato automaticamente dall'applicazione ed esprime il valore risultante dall'applicazione dello sconto percentuale offerto all'importo a base di gara (corrispondente al valore economico della Concessione). Tale importo non è in alcun modo rappresentativo dell'importo contrattuale né riveste alcun valore al fine dell'aggiudicazione, per la cui individuazione si fa riferimento unicamente **all'Aggio a base di gara pari al 20% oggetto di offerta da parte del concorrente** come previsto nel presente Bando/Disciplinare.

Pertanto l'attribuzione del punteggio economico avverrà al di fuori della piattaforma da parte della Commissione giudicatrice utilizzando la formula sopra indicata e l'assegnazione del relativo punteggio verrà riportata in apposito verbale.

Il punteggio finale per ogni offerente verrà definito sulla base della somma del punteggio ottenuto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica.

20.4 METODO PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO

Il punteggio finale per ogni offerente verrà definito sulla base della somma del punteggio ottenuto nell'offerta tecnica e nell'offerta economica

Le offerte tecniche ed economiche saranno valutate da apposita Commissione giudicatrice, nominata dall'organo competente

L'aggiudicazione avverrà per Lotto unico

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per l'offerta tecnica, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica le cui modalità saranno successivamente definite dalla Centrale

All'interno del portale utilizzato per la procedura sarà attribuito solamente il punteggio totale dell'offerta tecnica, salvo che il portale consenta di riportare anche i punteggi parziali. I punteggi parziali saranno riportati dettagliatamente nel verbale della commissione giudicatrice.

MATRICE DEI RISCHI

Tipologia di rischio	Area di rischio	Effetti	Allocazione del rischio			Riferimenti Norme Capitolato
			Comune	Concessionario	Condivisi	
Rischio di domanda	Rischio di contrazione della domanda	Diminuzione dei ricavi		X		Articolo 4
Rischio di insolvenza	Rischio di insolvenza dei soggetti che devono pagare il prezzo del servizio offerto	Diminuzione dei ricavi ed aumento dei costi per la riscossione coattiva		X		Articolo 19
Rischio operativo	Rischio economico	Svolgimento dell'attività periodica di controllo		X		Articolo 14
	Perdita banche dati	Difficoltà e ritardi nell'erogazione del servizio e nella riscossione dell'imposta		X		Articolo 14
Rischio normativo regolamentare	Rischi che modifiche regolamentari o normative determinino un aumento dei costi di investimento e/o erogazione del servizio	Maggiori costi di adattamento al nuovo quadro normativo		X		Articolo 4